	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI AREA RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE	
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	svilupporurale@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555509 fax + 39 0432 555270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n: 28342

allegato
Udine, - 9 MAG. 2010

Alle
Strutture responsabili
Loro sedi

Agli
Uffici attuatori
Loro sedi

All'ERSA

Ai CAA
Loro sedi

Agli Ordini professionali
Loro sedi

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020
Varianti sostanziali e non sostanziali delle operazioni ammesse a
finanziamento con accesso individuale.

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento, pervenute alla scrivente Autorità di Gestione, in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dai regolamenti e dai bandi in merito alle varianti sostanziali e non sostanziali delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento a valere sul PSR 2014-2020, con accesso individuale, si forniscono alcune delucidazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina attuativa delle singole misure, contenuta all'interno del PSR, dei regolamenti, dei bandi e delle pertinenti deliberazioni della Giunta regionale (in particolare le DGR. n. 2368/2016, n. 248/2017, n. 1623/2017 e n. 118/2018 relative a riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti), comunque da intendersi prevalente, si precisa che:

- la concessione di un sostegno comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, di impegni e obblighi precisi tra i quali quello di realizzare l'operazione ammessa a finanziamento conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, con qualsiasi tipo di accesso, fatte salve le varianti consentite unicamente nei casi previsti dai bandi o dai regolamenti;
- le varianti sostanziali devono essere richieste preventivamente;
- le economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.

Si richiama altresì, la definizione di operazione di cui all'articolo 2, comma 1, punto 9) del regolamento (UE) n. 1303/2013: *un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate...* in funzione della quale i termini "operazione" e "intervento", in applicazione dei bandi e dei regolamenti, sono definiti come segue:

- l'operazione ammessa a finanziamento è l'insieme degli interventi, programmati e preventivati nella domanda di sostegno, che riguardano beni mobili, beni immobili, spese generali, interventi immateriali ed eventuali spese in economia dove ammissibili, i cui costi sono stati ritenuti congrui, ragionevoli e ammissibili a finanziamento;
- gli interventi, in cui si declina l'operazione, sono individuati in base alla documentazione prodotta in allegato alla domanda di sostegno ai fini della valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi oltre che della loro ammissibilità (i preventivi, il computo metrico estimativo e il progetto, ecc.).

1 - VARIANTE SOSTANZIALE

1.1 - Motivazioni

Costituiscono variante sostanziale a una domanda di sostegno con accesso individuale, se non diversamente indicato dai bandi o dai regolamenti di riferimento:

- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
- c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
- d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo relativo alle varianti non sostanziali, una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

Si evidenzia che nella fattispecie di cui alla lettera d) rientra anche il caso dei beneficiari che, diversamente da quanto indicato nella domanda di sostegno, intendano realizzare l'operazione ammessa a finanziamento con l'apporto di lavoro proprio e contributi in natura, anziché avvalersi di ditte esterne, nei casi in cui il bando o il regolamento preveda l'ammissibilità a finanziamento di tali costi. In tale caso la variante può essere autorizzata solo se inerente a lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali con esclusione delle opere di carattere edile ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali.

Conseguentemente all'autorizzazione all'esecuzione dell'operazione con apporto di contributi in natura e in applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 1303/2013, l'Ufficio attuatore, al termine dell'operazione, accerterà che il sostegno concesso e liquidabile per la realizzazione dell'operazione (Sostegno Liquidabile) non sia superiore alla differenza tra il costo totale dell'operazione ammessa ad operazione ultimata (Costo Totale) e il costo rappresentato dai contributi in natura (Costo Contributi in Natura) [$SL \leq (CT-CCN)$].

Le economie derivanti dalle varianti sostanziali non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.

Si evidenzia, altresì, che alcune situazioni indicate nei bandi costituiscono varianti sostanziali a prescindere da un importo di riduzione della spesa.

Nella fattispecie rientrano i seguenti casi:

- la modifica di attrezzature o macchinari rispetto a quelli previsti in domanda con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali e le stesse funzionalità, in quanto è rimessa in discussione la congruità del prezzo originariamente approvato;
- la modifica di destinazione d'uso di beni immobili se coerente con le finalità dell'operazione, in quanto è messa in discussione l'effettiva ammissibilità della proposta di investimento;
- modifiche relative all'applicazione dei punteggi, in quanto rilevante ai fini della coerenza con i criteri di selezione fissati dal bando e alla posizione in graduatoria.

In relazione a quanto sopra indicato, pertanto, non è consentito:

- l'acquisto di macchinari e attrezzature che non sono preventivati nella domanda di sostegno. Costituisce eccezione al principio la modifica di un macchinario o di una attrezzatura ammessa a finanziamento con altri macchinari o altre attrezzature per i quali il beneficiario dimostra la stretta connessione tra di loro e che insieme presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto al macchinario o all'attrezzatura originariamente preventivato; il beneficiario dimostra altresì che l'utilizzo dei mezzi proposti in modifica garantiscono lo svolgimento delle medesime finalità del macchinario o dell'attrezzatura originaria (la dimostrazione è soggetta a valutazione istruttoria);
- l'acquisto di macchinari e attrezzature, in modifica di quelli ammessi a finanziamento, che non presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali, sebbene aventi le medesime finalità oppure che presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali ma non aventi le medesime finalità;
- l'utilizzo delle economie derivanti dalle varianti o dalla realizzazione dell'operazione, ammessa a finanziamento, per la realizzazione di operazioni o interventi che non sono stati preventivati in domanda di sostegno.

Le varianti sostanziali autorizzate, inoltre, non comportano un aumento del costo complessivo ammesso a finanziamento e del sostegno concesso; ne consegue che eventuali aumenti di costo degli interventi derivanti dalle varianti (quali addizioni, miglioramenti ecc.) possono essere ritenuti ammissibili, ai fini del calcolo del sostegno, solo in presenza di contestuali economie derivanti dalla realizzazione o riprogrammazione degli interventi preventivati, fatta salva la valutazione di congruità degli stessi.

1.2 - Richiesta di autorizzazione – domanda di variante

Il beneficiario, prima dell'esecuzione della variante sostanziale, deve presentare la domanda di variante a SIAN, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione e comunicare al competente Ufficio attuatore, a mezzo PEC, l'avvenuto rilascio della stessa.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato sono specificate nei bandi.

Si evidenzia che l'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi indicati al punto 3 la decadenza dal sostegno.

1.3 - Documentazione da allegare alla domanda di variante

Alla domanda di variante sostanziale deve essere allegata la seguente documentazione:

a – nel caso di varianti sostanziali di cui al punto 1.1, lettere c) e d):

1. relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - le motivazioni della variante;
 - descrizione della variante con dimostrazione, nel caso di modifica dei macchinari/attrezzature preventivati, che i nuovi macchinari/attrezzature presentano migliori caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quelli originariamente preventivati e che i nuovi macchinari/attrezzature svolgono le medesime finalità di quelli ammessi a finanziamento;

- se del caso, tabella di raffronto tra i punteggi approvati e i punteggi conseguenti alla variante, con relative annotazioni dove pertinenti;
 - quadro di raffronto tra i costi dei beni mobili o immateriali ammessi a finanziamento e quelli modificati a seguito della variante;
 - eventuale nuovo cronoprogramma;
2. eventuale piano aziendale aggiornato nel caso in cui la variante incida su obiettivi e risultati attesi o su altri elementi in esso contenuti;
 3. documentazione prevista dal bando/regolamento al fine di valutare la congruità e ragionevolezza dei costi della variante come in dettaglio indicata nel relativo articolo, secondo il caso:
 - computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, progetto definitivo di variante comprensivo di elaborati secondo normativa vigente. Il computo metrico estimativo di variante deve essere redatto assumendo a riferimento l'elaborato approvato ai fini della concessione del sostegno evidenziando le modifiche e le implementazioni apportate;
 - preventivi fra loro comparabili e rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro accompagnati da prospetto di raffronto e motivazione della scelta effettuata secondo quanto disposto dal bando;
 - nel caso dei contributi in natura, dall'articolo che disciplina la fattispecie.
 4. dichiarazione del beneficiario attestante che la variante non ha avuto esecuzione;
 5. eventuale ulteriore documentazione prevista dai bandi.

b – nel caso di varianti sostanziali di cui al punto 1.1, lettera a), b) e) e f):

1. relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - le motivazioni che portano alla necessità di effettuare la modifica della sede dell'operazione o della destinazione d'uso di beni immobili o dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria o degli obiettivi e risultati attesi e indicati nel Piano aziendale;
 - dettagliata descrizione della variante dimostrando o indicando, a seconda dei casi, che la modifica della destinazione d'uso di beni immobili è coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata, i criteri di selezione e relativi punteggi modificati, i nuovi obiettivi e risultati attesi;
 - eventuale nuovo cronoprogramma;
2. piano aziendale aggiornato nel caso in cui la variante comporti la modifica della sede dell'operazione o la modifica della destinazione d'uso o di altri elementi in esso contenuti;
3. eventuali elaborati tecnici e progettuali di variante, come da normativa vigente;
4. nel caso in cui la variante comporti delle compensazioni tra economie e maggiori costi ammissibili tra interventi preventivati e ammessi a finanziamento, tabella illustrativa e di raffronto delle compensazioni richieste e per ciascuna di esse, indicazione delle relative motivazioni;
5. dichiarazione del beneficiario attestante che la variante non ha avuto esecuzione;
6. eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando.

2 - VARIANTI NON SOSTANZIALI

2.1 - Motivazioni

Costituiscono variante non sostanziale a una domanda di aiuto con accesso individuale, se non diversamente disposto dai bandi o dai regolamenti di riferimento:

- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;

- 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

Pertanto, rientrano nella casistica delle varianti non sostanziali:

- nel caso di beni immobili e impianti connessi, gli interventi di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative **disposti dal direttore dei lavori** all'impresa esecutrice o alla ditta fornitrice che comportano una riduzione o un aumento del costo dell'operazione inferiore al 10%;
- l'acquisto, debitamente motivato, di macchinari, attrezzature e, in genere, di beni mobili o immateriali di marca diversa, rispetto a quelli preventivati o forniti da un diverso fornitore ma aventi le **medesime** finalità e caratteristiche tecnologiche e funzionali di quelli preventivati che comportano una **riduzione** del costo dell'operazione ammessa a finanziamento inferiore al 10%, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene. L'identificazione del bene mobile o immateriale è garantita dalla presenza del relativo preventivo, se non già allegato alla domanda di sostegno, redatto in data antecedente all'acquisto e che presenti le caratteristiche richieste ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza del costo come in dettaglio indicate nel relativo articolo del bando o del regolamento;
- l'acquisto di macchinari, attrezzature e, in genere, di beni mobili o immateriali di marca diversa, rispetto a quelli preventivati o forniti da un diverso fornitore ma aventi le medesime finalità e caratteristiche tecnologiche e funzionali di quelli preventivati che comportano un **aumento** del costo dell'operazione ammessa a finanziamento inferiore al 10%, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene. In tale caso è necessario che il beneficiario dimostri l'impossibilità di procedere all'acquisto del bene mobile o immateriale il cui costo è stato ritenuto congruo in sede di ammissibilità (ad esempio nel caso di fallimento o chiusura della ditta fornitrice) o la necessità di modificare il suddetto bene mobile o immateriale. L'identificazione del bene mobile o immateriale è garantita dalla presenza del relativo preventivo, se non già allegato alla domanda di sostegno, redatto in data antecedente all'acquisto e che presenti le caratteristiche richieste ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza del costo come in dettaglio indicate nel relativo articolo del bando o del regolamento;
- la riduzione, indipendentemente dalla percentuale, del costo dell'operazione realizzata conformemente a quella ammessa a finanziamento ovvero senza apportare alcuna modifica o variante, derivante dai ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione/affidamento per la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi oppure derivante dalla diminuzione dei prezzi di mercato.

Si evidenzia che, anche nel caso delle varianti non sostanziali:

- le economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione ivi comprese le economie derivanti dai ribassi d'asta non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento;
- l'approvazione delle stesse non comporta un aumento del costo complessivo ammesso a finanziamento e del sostegno concesso; ne consegue che, eventuali aumenti di costo degli interventi derivanti dalle varianti non sostanziali possono essere ritenuti ammissibili, ai fini del calcolo del sostegno, solo in presenza di contestuali e già realizzate economie derivanti dalla realizzazione degli interventi preventivati.

2.2 – Richiesta di approvazione, domanda di variante e documentazione da allegare

Le varianti non sostanziali che non comportano alcuna modifica o solo modifiche in riduzione delle voci di costo che compongono il quadro finanziario programmato in domanda di sostegno, come risultante a SIAN, sono comunicate, ai fini dell'approvazione, dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso.

Nel caso in cui le varianti non sostanziali comportano, entro la percentuale prevista, una modifica in aumento delle voci di costo che compongono il quadro finanziario programmato in domanda di sostegno, come risultante a SIAN, il beneficiario prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo deve presentare domanda di variante a SIAN, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione, comunicando all'Ufficio attuatore, a mezzo PEC, il rilascio della stessa.

Alla domanda di variante non sostanziale o di pagamento a saldo il beneficiario allega:

- a) comunicazione di varianti non sostanziali e richiesta di approvazione delle stesse, nel solo caso di contestuale presentazione della comunicazione con la domanda di pagamento;
- b) relazione di variante, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - le motivazioni che hanno portato alla necessità di effettuare la modifica all'operazione finanziata e agli interventi in cui essa è declinata (intervenuta impossibilità di acquistare il bene mobile o immateriale inizialmente programmato o intervenute necessità aziendali che hanno comportato una modifica del bene mobili o immateriale);
 - descrizione della variante;
 - quadro di raffronto tra i costi dei beni mobili o immateriali preventivati e ammessi a finanziamento e quelli modificati a seguito della variante nonché, in relazione ai beni immobili, tra le lavorazioni, le quantità e i costi ammessi a finanziamento e le lavorazioni, le quantità e i costi che si determinano a seguito della variante;
- c) nel caso di cui al punto 2.1, lettera a) numero 1), copia delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori all'impresa esecutrice o alla ditta fornitrice o relazione del direttore dei lavori in cui sono indicate le suindicate disposizioni nonché eventuali elaborati tecnici e progettuali di variante (computo metrico estimativo redatto utilizzando l'elaborato approvato in sede di concessione del sostegno indicando le modifiche e integrazioni apportate, analisi dei prezzi, progetto, ecc.), come da normativa vigente, ed eventuali autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni;
- d) nel caso di cui al punto 2.1, lettera a), numero 2), se non già allegati alla domanda di sostegno, preventivi di spesa o la documentazione specifica prevista dal bando o dal regolamento di attuazione al fine di valutare la congruità e ragionevolezza del costo;
- e) se del caso, piano aziendale modificato;
- f) se del caso, documentazione atta a dimostrare l'impossibilità di procedere all'acquisto del bene mobile o immateriale inizialmente programmato;
- g) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal bando.

3 - VARIANTI NON AMMISSIBILI

Non sono autorizzate o approvate le varianti che comportano:

- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi previsti dalla normativa di attuazione del PSR;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) la riduzione del costo totale ammesso a finanziamento, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali previste.


4 - RIDUZIONE E DECADENZA

L'esecuzione di varianti sostanziali non autorizzate o di varianti non sostanziali non approvate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi indicati al punto 3 la decadenza dal sostegno.

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una variante sostanziale già in fase di realizzazione comporta l'applicazione delle riduzioni previste dal D.M. 20 marzo 2008, n.

1205 e il rischio che le operazioni o gli interventi di variante già realizzati e i relativi costi già sostenuti non siano riconosciuti a consuntivo, nel caso in cui la variante, in tutto o in parte, non venga autorizzata.

L'Autorità di gestione del PSR 2014-2020
dott. ssa Serena Cutrano



RM.

